



Decreto Dirigenziale n. 41 del 23/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 9 - Reti viarie e viabilità Regionale

Oggetto dell'Atto:

D.L.VO N. 285/1992 E D.P.R. N. 495/1992. COMUNE DI MASSA LUBRENSE (NA).
DECLASSIFICAZIONE DI UN TRATTO DELLA SP N. 7.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- l'articolo 2 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. ha individuato i criteri per la classificazione delle strade e le circostanze che determinano la loro declassificazione;
- l'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, prevede che le strade non statali siano declassificate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio e che, con lo stesso decreto, siano nuovamente classificate;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'art. 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della Giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima.

PREMESSO altresì che

- con delibera di Giunta n. 1018 del 18/11/1993 il Comune di Massa Lubrense ha delimitato il proprio centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- con delibera di Giunta n. 167 del 25/03/1998, il medesimo Comune ha aggiornato la precedente perimetrazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4, c. 4 e art. 5, c. 6 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, all'interno del quale ricade anche il seguente tratto di strada provinciale:
 - tratto della S.P. n. 7 "Sorrento – Massa Lubrense" ricadente all'interno del centro abitato di Massa Lubrense, avente i seguenti capisaldi:
inizio dal camping Villa Lubrense e termine all'inizio dell'abitato di S. Maria delle Grazie in prossimità del Municipio, della lunghezza complessiva di km 1,950.
- con verbale di consegna del 07/06/1999, l'Amministrazione provinciale di Napoli ha consegnato al Comune di Massa Lubrense le strade di proprietà ricadenti all'interno della perimetrazione del centro abitato, tra le quali figura anche il tratto della S.P. n. 7 "Sorrento – Massa Lubrense";
- in opposizione al procedimento di consegna, il Comune di Massa Lubrense ha proposto ricorso al TAR Campania che con Sentenza n. 1632/2000 ha accolto il medesimo ricorso;
- con decreto dirigenziale n. 01 del 10/01/2011 l'A.G.C. n. 15 – Lavori Pubblici, ha classificato provinciale il tratto di strada in questione;
- con nota prot. Registro Ufficiale. U. 226238.20-11-2015, la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso la Sentenza n. 403 del 08/10/2013, con la quale il Consiglio di Stato – Sez V, ha accolto l'appello della Provincia di Napoli afferente l'annullamento della precedente sentenza, proclamando la legittimità della consegna delle strade da parte della Provincia di Napoli al Comune di Massa Lubrense, incluso il tratto della S.P. n. 7 "Sorrento – Massa Lubrense";
- con nota prot. n. 706474 del 21/10/2015 la Città Metropolitana di Napoli ha chiesto di annullare il decreto dirigenziale n. 1 del 10/01/2011 con il quale il citato tratto di strada, interno al centro abitato del Comune di Massa Lubrense (NA), è stato classificato a strada provinciale:

PRESO ATTO

- della Sentenza n. 403 del 08/10/2013, con la quale il Consiglio di Stato – Sez V ha accolto l'appello della Provincia di Napoli e ha dichiarato legittimo la consegna delle strade provinciali al Comune di Massa Lubrense, incluso il tratto della S.P. n. 7 “Sorrento – Massa Lubrense”;
- del verbale di consegna del 07/06/1999, con il quale l'Amministrazione provinciale di Napoli ha consegnato al Comune di Massa Lubrense le strade di sua proprietà, tra le quali figura anche il tratto della S.P. n. 7 “Sorrento – Massa Lubrense”.

RITENUTO

- di dover provvedere alla declassificazione del tratto di strada provinciale in parola, in esito alla Sentenza n. 403 del 08/10/2013 ed alla richiesta della Città Metropolitana di Napoli di cui alla nota prot. n. 706474 del 21/10/2015, in quanto ai sensi dell'art 4, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, il tratto di strada in questione ricade all'interno del centro abitato di Massa Lubrense con popolazione superiore a 10'000 abitanti;
- di dover revocare il decreto dirigenziale n. 1 del 10/01/2011 di classificazione a strada provinciale del tratto di strada in questione.

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 612/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 “ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
- con D.G.R. n. 478/2012 modificata dalla D.G.R. n. 528/2012 è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- in particolare, ai sensi della citata delibera le funzioni amministrative in materia di viabilità e strade regionali sono state attribuite alla Direzione Generale Mobilità – 53 07 UOD 03;
- con D.G.R. n. 488/2013 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuiti alle nuove Direzioni Generali i capitoli di bilancio corrispondenti alle attuali funzioni;
- con D.G.R. n. 420 del 16/09/2015, suddette funzioni sono state attribuite alla UOD 09 - Reti viarie e viabilità regionale.

VISTI

- il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, concernente il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- la Sentenza n. 403 del 08/10/2013, con la quale il Consiglio di Stato – Sez V;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 09 e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal Responsabile del Procedimento a mezzo dell'invio del presente atto alla firma del dirigente

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di revocare il decreto dirigenziale n. 1 del 10/01/2011;
2. di declassificare il seguente tratto di strada provinciale ricadente all'interno del centro abitato del Comune di Massa Lubrense, ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992:

- tratto della S.P. n. 7 “Sorrento – Massa Lubrense” ricadente all'interno del centro abitato di Massa Lubrense, avente i seguenti capisaldi:
inizio dal camping Villa Lubrense e termine all'inizio dell'abitato di S. Maria delle Grazie in
prossimità del Municipio, della lunghezza complessiva di km 1,950.
- 3. di classificare come strada comunale il sopra indicato tratto di strada, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- 4. di precisare che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 16/12/92 n. 495, il presente provvedimento ha effetto dal secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino regionale;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento:
 - a. al BURC per la pubblicazione
 - b. al Responsabile del Procedimento per la successiva trasmissione, entro un mese dalla pubblicazione sul BURC, alla Direzione Generale Strade ed Autostrade del Ministero delle Infrastrutture (ex Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale) ai fini della registrazione nell'archivio nazionale delle strade;
 - c. alla Città Metropolitana di Napoli;
 - d. al Comune di Massa Lubrense (NA);
 - e. al Capo dipartimento per le Politiche territoriali;
 - f. all'Assessore ai Trasporti e Viabilità.

Dott Ruggero Bartocci